

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

INTEGRAZIONE ACCORDO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
PRESSO STRUTTURE AZIENDALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in via del Terminillo 42– Rieti, P.I. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Anna Petti - nata il 01/03/1966 a Roma – CF: PTTNNA66C41H501P, giusta delega per la sottoscrizione del presente atto prot. n. 39562 del 06/06/2023, del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti, Dott. Mauro Maccari, Legale Rappresentante

E

Il Dott. Giorgio Ravà, nato a Roma, il 18/06/1957, C.F. RVAGRG57H18H501X, Dirigente Medico a tempo indeterminato nella disciplina di Chirurgia Generale e rapporto esclusivo, in servizio presso la UOC Chirurgia Generale e Oncologica con assegnazione - Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Rieti - di seguito denominato *Professionista*;

PREMESSO CHE

- con DCA 440 del 18/12/2014 sono state approvate le nuove linee guida della Regione Lazio sull'ALPI, ai sensi dell'art. 1 comma 4 Legge 120/2007 e s.m.i., successivamente riformulate nell'art. 12 comma 4 dal DCA 229 del 01/07/2015;
- con deliberazione n.1122 del 20/12/2019, l'Azienda ha adottato il “*Regolamento Aziendale per la disciplina dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria*”;
- con deliberazione n.1151 del 30/12/2019 l'Azienda ha adottato il “*Protocollo di Contrattazione integrativa aziendale in materia di Libera Professione Intramoenia della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria e del personale non dirigente delle attività aziendali a pagamento*”;
- con determinazione dirigenziale n. 2050/2020 del 01/10/2020 è stato preso atto della stipula dell'Accordo tra la ASL di Rieti e il Dott. Giorgio Ravà per prestazioni di attività libero professionale in regime ambulatoriale nella disciplina di Chirurgia Generale, presso le strutture aziendali dell'Azienda;
- il Dott. Giorgio Ravà ha formulato, con mail agli atti del 05/03/2024, domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attività Libero Professionale Intramuraria, presso la Casa della Salute di Magliano Sabina (RI) con le modalità indicate agli articoli 2 e 3;
- il medesimo Professionista si impegna al completo rispetto delle disposizioni regolamentari in materia, e delle modalità operative, già condivise, relative alla gestione delle agende ALPI (prenotazione e pagamento delle prestazioni);
- L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, previo preavviso, il presente accordo a seguito di nuove disposizioni legislative statali o regionali, accordi sindacali, atti deliberativi o regolamentari aziendali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante del presente accordo

Art. 1 – Finalità ALPI

Progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito di attività istituzionale.

Art. 2 – Modalità

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e il suo svolgimento deve essere organizzato in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

L'attività libero professionale, svolta nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa e del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 1122 del 20/12/2019 non potrà essere espletata, come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento in occasione:

- dei normali turni di servizio;
- dell'espletamento dei turni di pronta disponibilità o di guardia;
- recupero dell'orario di lavoro;
- di rapporto di lavoro part-time;
- tutte le ipotesi per le quali il dipendente effettua un orario giornaliero ridotto (permessi legge 104, allattamento ecc.);
- fruizione permessi giornalieri ex Legge 104/1992;
- di sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di sospensione dal servizio o recesso per giustificato motivo o giusta causa (per dirigenti sanitari);
- procedimenti disciplinari;
- di assenze dal servizio effettuabili a titolo di: malattia, infortunio, ferie, astensioni obbligatorie dal servizio, assenze retribuite a vario titolo che interessano l'intero arco della giornata (formazione, necessità di sostenere esami, funerali, nascita figli, permessi personali ecc.), congedo sindacale giornaliero, aspettative varie retribuite e non retribuite;
- congedo collegato ai rischi professionali (ad esempio radiologico) per le sole attività connesse a tale rischio;
- sciopero.

Nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria è vietato l'uso del ricettario del SSR, secondo le disposizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999.

Art. 3 – Oggetto

L'Azienda autorizza il Dott. Giorgio Ravà ad esercitare l'attività libero professionale all'interno della struttura aziendale della ASL di Rieti – Casa della Salute di Magliano Sabina (RI), ad integrazione di quanto previsto con determinazione dirigenziale n. 2050/2020 del 01/10/2020 secondo le modalità di seguito indicate:

nella giornata di lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 per le seguenti prestazioni

CODICI CUR	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	IMPORTO
89.7_9	Prima Visita Chirurgica	85,00 €
89.01_9	Visita Chirurgica di controllo	55,00 €
86.4_2	Asportazione Radicale di Lesione della cute	125,00 €
49.21_0	Anoscopia	85,00 €

Il compenso del dirigente si intende al netto delle trattenute di cui al successivo art. 4, ad eccezione del compenso orario previsto per l'eventuale utilizzo di personale di supporto, non quantificabile a priori e delle ritenute fiscali/previdenziali a carico del professionista.

Art. 4 – Prenotazione, Fatturazione e Trattenute sugli emolumenti

La prenotazione e la riscossione delle prestazioni avviene per il tramite del Cup Aziendale.

Sugli importi riscossi l'Azienda effettua, le seguenti trattenute come specificate nel *Protocollo di Contrattazione integrativa aziendale in materia di Libera Professione Intramoenia adottato con deliberazione n.1151 del 30/12/2019*:

- una quota pari al 3% dell'onorario del singolo professionista o dell'equipe, a norma dell'art. 12 lettera c DPCM 27.03.2000, va a costituire un fondo di perequazione destinato ad attività progettuali;
- del 5% per la realizzazione del fondo di perequazione (art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL 08 giugno 2000 aggiornato all'art. 90, comma 2 lettera i) del CCNL Area della Sanità 2019-2021 del 23 gennaio 2024);
- del 5% quale trattenuta di cui all'art.1, comma 4) lettera c) della Legge n. 120/2007 e ss.mm.ii., da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa;
- del 8,5% per IRAP.

L'Azienda, d'intesa con i professionisti, ha definito la percentuale aggiuntiva della trattenuta finalizzata al recupero dei costi diretti ed indiretti sostenuti esclusivamente per le attività di diagnostica strumentale e nel caso di utilizzo di attrezzature e materiali.

L'Azienda provvede al pagamento delle quote spettanti al professionista per le prestazioni rese, detratto quanto sopra specificato.

Art. 5 – Responsabilità

Il *Professionista* dichiara di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della Legge 412/91, art. 1, comma 5 art. della Legge 662/96 e art. 53 D. Lgs. 165/01.

Art. 6 – Copertura Assicurativa

L'assicurazione aziendale è estesa all'attività intramuraria libero professionale del personale Dirigente Medico e del ruolo Sanitario, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa a tale attività nonché del personale del comparto di supporto, la cui attività è equiparata a quella di lavoro dipendente. La garanzia si intende confermata esclusivamente per danni materiali a persone a cose in relazione all'attività sanitaria svolta ed è operante anche quando sia svolta all'esterno presso altre strutture.

Art. 7 – Norma transitoria e finale

L'Azienda si riserva, in ogni caso, la facoltà di riesaminare e/o modificare, previo preavviso, il presente accordo, a seguito di nuove disposizioni legislative statali o regionali, accordi sindacali, atti deliberativi o regolamentari aziendali.

Rieti, lì _____

Il Professionista

Dott. Giorgio Ravà

Per la ASL di Rieti il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

.....

.....

Il sottoscritto
Dott. Giorgio Ravà

DICHIARA

1. di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1.341 del Codice Civile, tutte le condizioni sopra riportate, con particolare riguardo alle clausole di cui agli artt.: 1 (Finalità ALPI), 2 (Modalità), 3 (Oggetto), 4 (Prenotazione, Fatturazione e Trattenute), 5 (Responsabilità) e 6 (Copertura Assicurativa);
2. di aver ricevuto completa informativa, ai sensi del DGPR 2016/679/UE in materia di protezione dei dati ed esprime la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini degli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ed assicurativi, alla gestione amministrativa di rapporto di lavoro.

Rieti, li

Il Professionista
Dott. Giorgio Ravà